

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **445/1991** (ECLI:IT:COST:1991:445)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **06/11/1991**; Decisione del **02/12/1991**

Deposito del **09/12/1991**; Pubblicazione in G. U. **18/12/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17654**

Atti decisi:

N. 445

ORDINANZA 2-9 DICEMBRE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, nel ricorso proposto dalla S.p.A. "Nuova G. Barbera" contro la Presidenza della Regione siciliana ed altro iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. "Nuova G. Barbera" nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania, con ordinanza 14 marzo 1991 ha sollevato, in riferimento all'art. 17 dello Statuto regionale siciliano (R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455), questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, lett. c) della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35, nella parte in cui limita la facoltà di conferimento della concessione del servizio di riscossione dei tributi nella regione, alle società per azioni costituite da istituti e aziende di credito;

Considerato che questione analoga è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 367 del 1991;

che non sono stati prospettati profili nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate), sollevata in riferimento all'art. 17 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.